Civile Ord. Sez. 5 Num. 27499 Anno 2026
Presidente: BALSAMO MILENA
Relatore: BRUNO FRANCESCO
Data pubblicazione: 21/10/2026

TRIBUTI LOCALI

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4620 del Ruolo Generale dell'anno 2025, proposto

DA

CONSORZIO DI BONIFICA 6 ENNA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppa Micieli, come in atti domiciliato,

RICORRENTE

CONTRO

FERRO MICHELE, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lo Monaco, come in atti domiciliato,

CONTRORICORRENTE

E

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

INTIMATA

avverso la sentenza n. 5488/24 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, pubblicata in data 12 luglio 2024.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott. Francesco Bruno, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2026.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 5488/24, pubblicata in data 12 luglio 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia ha dichiarato inammissibile l'appello del Consorzio di Bonifica 6 Enna -per asserito difetto di *legitimatio ad causam* dell'appellante- avverso la sentenza n. 1436/22 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Enna, la quale aveva accolto -per vizio motivazionale dell'atto impugnato- il ricorso di Michele Ferro avverso la cartella di pagamento n. 294 2020 00012541 23 000, avente ad oggetto la somma di euro 751,63, pretesa a titolo di beneficio irriguo, annualità 2015-2016-2017.

2. Il Consorzio di Bonifica 6 Enna ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l'accoglimento a tre motivi di impugnazione ed illustrando ulteriormente le sue difese con memoria.

3. Michele Ferro ha resistito, depositando controricorso ed invocando la reiezione delle avverse argomentazioni e richieste.

4. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione -evocata in giudizio ai soli fini della *denuntiatio litis*- è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è, nei termini di seguito specificati, fondato ed, in quanto tale, merita accoglimento.

2. Con il primo motivo il ricorrente, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., ha denunciato la nullità della sentenza impugnata, per violazione degli artt. 101, secondo comma, e 112 c.p.c., nonché dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

in quanto la corte regionale siciliana aveva posto a fondamento della decisione una questione -inerente all'asserita inesistenza del Consorzio di Bonifica 6 Enna, in virtù del suo accorpamento, giusta il disposto dell'art. 13 legge reg. Sicilia n. 5 del 2014, nel Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale- mai prospettata dal contribuente, senza nemmeno instaurare il contraddittorio, necessario in quanto rilevata d'ufficio.

3. Con memoria depositata in data 25 settembre 2026, tuttavia, il ricorrente ha rinunciato al suddetto motivo di ricorso e tale rinuncia (cfr. la memoria alla quale si è fatto cenno, a pag. 1) rende superflua la decisione in ordine alla fondatezza delle censure svolte con il motivo rinunciato.

Una siffatta rinuncia è efficace, del resto, anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà di impugnazione e non comportando la disposizione dei diritti controversi, è rimessa alla discrezionalità del difensore e resta sottratta, quindi, alla disciplina di cui all'art. 390 c.p.c. (cfr. Cass. n. 414/21).

4. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 13 legge reg. Sicilia n. 5 del 2014 e 19, commi 12 e 13, del Regolamento di Organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 2017 secondo lo schema-tipo approvato con decreto del Presidente della Regione n. 468 del 2017), 24, 97, secondo e terzo comma, e 111 Cost., 100 e 323 c.p.c. e 49, 50 e 52 d.lgs. n. 546 del 1992. I giudici di secondo grado, infatti, avevano

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

errato nel ritenere che, in seguito all'emanazione dell'art. 13 legge reg. Sicilia n. 5 del 2014, il Consorzio di Bonifica 6 Enna non esistesse più, con la conseguenza che l'appello dovesse essere considerato inammissibile, avendo trascurato di considerare che tale articolo non aveva stabilito l'estinzione dei consorzi di bonifica territoriale, bensì, al fine precipuo di soddisfare le nuove esigenze della moderna imprenditoria agricola siciliana (creando opportune economie di scala ed interventi improntanti all'efficienza ed efficacia), aveva solamente istituito due nuovi macro consorzi di bonifica (Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale e Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale) unificando -sul piano degli ambiti territoriali di operatività- i comprensori dei già esistenti consorzi territoriali. E ciò era desumibile, tra l'altro, dal fatto che non era stata prevista l'apposita procedura di liquidazione dei suddetti consorzi di bonifica territoriali, essendo stati conferiti ai medesimi una nuova connotazione ed una altrettanto nuova missione, nell'ambito del complessivo impianto delineato dalla legge di riforma, così creando un'articolazione in uffici (centrali e periferici) tra il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale ed i singoli consorzi di bonifica territoriali accorpati (tra cui anche il Consorzio di Bonifica 6 Enna).

5. Il motivo è fondato.

5.1. Come questa Corte -dopo avere ricapitolato il quadro normativo ed amministrativo di riferimento- ha già avuto modo di affermare, proprio con riferimento a vicende che hanno visto convolto il Consorzio di Bonifica 6 Enna (cfr. Cass. n. 6610/26 e, nello stesso senso, Cass. n. 6611/26), l'art. 13 legge reg. Sicilia n. 5 del 2014, nello stabilire l'accorpamento dei consorzi in esso indicati, non ne ha espressamente previsto la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

soppressione (come è stato evidenziato, d'altronde, anche in un altro precedente di legittimità -Cass. n. 15351/23- sia pure in relazione ad una vicenda non del tutto sovrapponibile a quella in esame).

La perdurante legittimazione dei precedenti consorzi deve essere affermata, non di meno, in virtù della vigenza, espressamente prevista dall'art. 19, comma 13, del Regolamento di Organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, dei piani, regolamenti, ruoli ed affidamenti dei consorzi accorpati, che continuano a trovare applicazione fino a diversa determinazione del Commissario Straordinario e del Direttore Generale, a cui compete l'adozione delle misure, anche transitorie, e degli atti di pianificazione, di programmazione e di regolamentazione necessari per l'operatività del nuovo consorzio, in tal modo intendendosi garantire il nesso di continuità tra le attività consortili dei precedenti enti con quello di nuova costituzione nel quadro della delineata successione tra gli stessi.

5.2. Non è possibile condividere, quindi, la tesi della corte regionale siciliana, che poggia, nel suo nucleo concettuale fondante, sull'equiparazione tra l'istituzione dei nuovi consorzi, che accorpano, riunificandoli, le precedenti entità consortili, e l'abolizione di queste ultime o, tutt'al più, la loro sostituzione, trattandosi di una ricostruzione meramente assertiva, se non addirittura apodittica, che mal si concilia perfino con il senso letterale della disposizione normativa.

Ed, infatti, la previsione dell'art. 13 legge reg. Sicilia n. 5 del 2014, nel ridefinire gli ambiti territoriali di operatività dei consorzi di bonifica territoriali tramite la loro unificazione, istituendo, quindi, i nuovi enti, ha indicato un obiettivo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

programmatico, ha pianificato, cioè, sul versante generale, un nuovo assetto organizzativo dei consorzi, senza estinguere, tuttavia, le precedenti entità, concependo tale esito solamente come momento conclusivo di un processo, come è possibile arguire agevolmente dalla lettera della norma, che non contempla un effetto estintivo dei precedenti consorzi conseguente all'istituzione di un nuovo ente accorpante, né tale conseguenza la si può desumere dalla semplice costituzione della nuova entità.

La riunificazione, che costituisce l'imprescindibile dato programmatico e letterale del dato normativo, è operazione che non postula, di per sé, l'immediata estinzione dell'ente accorpato, non predicando -né presupponendo- un effetto istantaneo dell'operazione: e prova ne è la circostanza secondo la quale è la stessa legge regionale ad avere contemplato termini (non perentori) per l'approvazione dello statuto e del regolamento organizzativo dei nuovi enti, il che accredita l'ordine di idee secondo il quale la loro operatività è stata concepita come epilogo del divisato processo di riorganizzazione, solo all'esito del quale è destinato a realizzarsi l'effetto della riunificazione nella nuova entità dei precedenti enti consortili, con conseguente loro permanenza "in vita" fino al completamento di tale processo.

5.3. In quest'ottica, risulta corrispondente ai riportati contenuti legislativi e, comunque, si presenta come soluzione non incompatibile, né contraria all'assetto programmatico normativamente prefigurato, la previsione di un esercizio non immediato delle attività consortili da parte del nuovo ente e, dunque, di un "periodo transitorio" più volte prorogato (e sostanzialmente prolungatosi nel tempo senza un termine

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

finale), nell'ambito del quale i precedenti consorzi hanno continuato a svolgere le proprie attività (e, segnatamente, anche il servizio impositivo e di esazione) nel segno della permanenza degli "affidamenti" in atto fino alla conclusione del processo di razionalizzazione *in itinere*.

D'altronde, sul tema inerente all'individuazione del momento in cui è possibile reputare estinti i consorzi provinciali accorpati per effetto di una legge regionale, è stato rimarcato (con riferimento ad una vicenda inerente a consorzi di sviluppo industriale della Regione Calabria), che deve ricondursi alla conclusione del processo di accorpamento, non discendendo *ex lege* dall'entrata in vigore delle norme che lo regolamentano, conseguendo l'estinzione all'esaurimento di quel processo (cfr. Cass. n. 22104/25), fermo restando che la prosecuzione dell'attività e dei rapporti dei consorzi accorpati è destinata a comprendere tutti i rapporti e le attività anche precedenti alla data di entrata in vigore della norma (cfr. Cass. n. 22104/25) e quelle anteriori alla chiusura delle operazioni di accorpamento.

5.4. In questa prospettiva, non è configurabile nemmeno una delega -ad opera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale- di funzioni o di poteri, esercitando il Consorzio di Bonifica 6 Enna le attività ad esso già affidate in attesa della definizione del processo di riunificazione degli enti, con conseguente superfluità dell'iniziativa commissariale volta a ricondurne l'operato nell'ambito dell'istituto del mandato senza rappresentanza, ai sensi dell'art. 1705 c.c., la cui esportabilità in ambito pubblicistico, peraltro, è oltremodo dubbia, essendo l'affidamento di funzioni ivi regolato dall'istituto della delega intersoggettiva, che opera tra rami diversi dell'amministrazione e che deve essere prevista dalla legge, né un siffatto mandato

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

può essere concepito -come pure ha sostenuto il ricorrente- secondo il modello della delegazione interorganica, considerando il rapporto tra i consorzi in termini di relazione tra articolazione centrale e periferica, stante l'alterità soggettiva tra i due enti, postulata dalla previsione di un mandato senza rappresentanza conferito dal nuovo consorzio a quello precedente.

E ciò fermo restando che anche nel caso in cui abbia agito quale mandatario del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale non è revocabile in dubbio la legittimità degli atti del Consorzio di Bonifica 6 Enna, giacché l'enunciazione di un non configurabile rapporto di mandato senza rappresentanza non può aver avuto alcuna incidenza sui preesistenti -e persistenti- poteri, in ragione sia della sua sopravvivenza fino al compimento del processo di accorpamento, sia della permanenza degli "affidamenti" in atto, né può aver avuto ricadute sul rapporto tributario con il contribuente, meno che mai sotto il profilo della titolarità del potere -in capo al ricorrente- di azionare la pretesa *de qua*, che, in ragione delle considerazioni testé svolte, era pienamente sussistente, essendo il Consorzio di Bonifica 6 Enna ancora operante (e ciò fino alla definitiva conclusione del processo di riunificazione dei consorzi siciliani) e, conseguentemente, legittimato ad agire in presenza del perdurante affidamento delle relative attività.

6. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il secondo motivo di ricorso deve essere accolto, essendo stato assorbiti i restanti (con il terzo mezzo di ricorso il ricorrente ha assunto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1705 c.c., 97, secondo e terzo comma, Cost., nonché degli artt. 21-*septies*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

legge n. 241 del 1990, 13 della legge reg. Sicilia n. 5 del 2014, 19, commi 12 e 13, Regolamento di Organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale e della deliberazione n. 8 del 2017 del Commissario Straordinario, sostenendo che il predetto mandato senza rappresentanza alluderebbe, in realtà, ad una delega interorganica), e la sentenza impugnata, per l'effetto, deve essere cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, in diversa composizione, anche ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché effettui un nuovo giudizio e provveda, altresì, alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2026.

Il Presidente

Milena Balsamo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale